

*Leverano Farmacia Comunale s.r.l.*  
Sede legale: Leverano, via Ciro Menotti n. 14  
Sede operativa: Leverano, via Ponza n. 1  
P.iva 04456570755

## REGOLAMENTO PER ACQUISTI IN ECONOMIA

### CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – OGGETTO

1. OGGETTO: Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di forniture di beni e servizi specificatamente individuati nello stesso e nei limiti riportati negli articoli seguenti.
2. FINALITA': Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture di beni avvenga, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 2 D. Lgs. 163 del 2006.

#### Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento:

- alla normativa nazionale:
  - codice civile, codice di procedura civile;
  - D. Lgs. 163/2006 (di seguito denominato "Codice dei Contratti Pubblici") in misura prevalente e con particolare riferimento all'art. 125;
- al D.P.R. N. 207 del 05 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006.

#### Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:

Acquisizione in ECONOMIA <i>Art. 125 comma 10 D. Lgs. 163/2006</i>	L'acquisizione in economia di beni e servizi mediante una procedura ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa.
AMMINISTRAZIONE DIRETTA <i>Art. 125 comma 3 D. Lgs. 163/2006</i>	Acquisizione di beni e servizi effettuata con materiali e mezzi propri o acquistati o noleggiati appositamente, effettuata con personale proprio e/o eventualmente assunto per l'occasione.

COTTIMO FIDUCIARIO <i>Art. 125 comma 8 D. Lgs. 163/2006</i>	Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
AFFIDAMENTO DIRETTO <i>Art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006</i>	Nell'ambito del cottimo fiduciario, l'appalto affidato direttamente ad un operatore economico in determinati limiti di importo.

#### **Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
3. Nessuna prestazione di beni e servizi, che non ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può esser artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

#### **Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DPR 207/2010**

1. Responsabile del Procedimento (RdP) è l'Amministratore unico della società, il quale cura l'esecuzione degli interventi in economia, fino al perfezionamento dell'affidamento, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del Codice dei Contratti pubblici in quanto applicabili. L'Amministratore unico potrà delegare il direttore o altre figure interne o esterne alla società.
2. Per l'esecuzione dei propri compiti, il Responsabile del Procedimento si avvale del supporto degli uffici aziendali e/o dei consulenti esterni utili ai fini del procedimento d'acquisto.

#### **Art. 6 – TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA E LIMITI**

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei beni e dei servizi per importi nei limiti di cui al precedente art. 4 per:

1. spese per l'acquisto di beni destinati alla rivendita;
2. servizi di collocamento, reperimento di personale a mezzo di Agenzia per il Lavoro come riconosciute ai sensi della normativa vigente nonché servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forza lavoro;
3. servizi di pulizia, vigilanza e connessi;
4. servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
5. servizi di organizzazione convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
6. servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;
7. servizi per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
8. servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
9. cancelleria e materiale di consumo informatico;
10. prodotti hardware e software;
11. servizi di manutenzione di stampanti, fax, fotocopiatrici, personal computer, ecc.;
12. mobili ed altre attrezzature da ufficio;
13. libri e pubblicazioni;
14. generi di monopolio e beni in regime di prezzi amministrati o sorvegliati;
15. servizi di interpretariato e traduzione testi;
16. servizi di grafica, tipografia e stampa;
17. servizi di ristorazione e catering;
18. servizi di produzione audio- video;
19. servizi di trasmissione, spedizione e consegna;
20. agenzie di viaggio;
21. servizi di autotrasporto e taxi;
22. ogni altro servizio utile o necessario al buon funzionamento della società.

#### **Art. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA**

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice per gli altri appalti di servizi e forniture sottosoglia.
2. Le acquisizioni di forniture di beni e di servizi e lavori in economia, disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
  - A) **in amministrazione diretta:** fermi restando i limiti di cui all'art. 125 comma 5 del d.lgs. 163/2006, sotto la direzione dell'Amministratore unico o di suo delegato, la società organizza ed esegue i servizi e lavori per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie;
  - B) **a cottimo fiduciario:**
    - mediante procedure negoziate, senza preliminare pubblicazione di bando, secondo quanto descritto all'art. 8 del presente Regolamento;
    - mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art. 9;

## **Art. 8 – SCELTA DEL CONTRENTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA**

1. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino al limite di cui al precedente art. 4 par.1, l'affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, ai sensi all'art. 125 comma 5 d.lgs. 163/2006;
2. In questo caso, il RdP, procederà, di norma, a consultare almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di ricerche di mercato.
3. La consultazione avverrà attraverso lettera di invito, formulata nei termini previsti al successivo art. 10, ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi informatici (mail).
4. Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.
5. Il criterio della rotazione non è altresì applicato in caso di incarichi a carattere fiduciario a consulenti legali, fiscali, contabili, del lavoro.

Qualora in una categoria o sottocategoria non siano presenti sul territorio soggetti in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenzialità, la società si riserva la facoltà di dare notizia dell'avvio della procedura di acquisizione attraverso pubblicazione di apposta informativa sul proprio sito Internet [www.farmacom.leverano.it](http://www.farmacom.leverano.it)

## **Art. 9 – AFFIDAMENTO DIRETTO**

1. Per servizi o forniture inferiori a euro 40.000,00 iva esclusa, è consentito l'affidamento diretto ad un unico fornitore da parte del responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di almeno cinque offerte. In tal caso, il ricorso all'affidamento diretto è possibile dietro specifica motivazione formulata per iscritto dal richiedente l'acquisto o dal Responsabile del Procedimento.
2. Il ricorso all'affidamento diretto è altresì consentito per importi di spesa non superiori a € 5.000,00.

## **Art. 10 – INVITO A FORMULARE OFFERTE**

1. L'invito a formulare offerte e l'ulteriore scambio di informazioni tra la società e i fornitori potrà avvenire – a discrezione della società- mediante raccomandata, fax o e-mail, con fissazione del termine di offerta non inferiore a cinque giorni dalla data dell'invio. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte degli offerenti.
2. La lettera d'invito riporta:
  - a) l'oggetto della prestazioni, le relative caratteristiche tecniche;
  - b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
  - c) il termine di presentazione delle offerte;

- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle eventuali penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

#### **Art. 11 – PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO**

1. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e sino al limite di cui al precedente art. 4 par. 1, la selezione delle offerte viene effettuata da una Commissione composta dall'amministratore unico e dal direttore della società. La Commissione opera in sede riservata e produce una graduatoria con motivato parere.
2. Per le forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 al netto di IVA la selezione delle offerte viene effettuata dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore.
3. L'affidamento è deciso dalla società, con scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia del miglior offerente o di altro impedimento alla stipula del contratto.
4. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposto scambio con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
5. Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo in base alle condizioni che verranno indicate nel contratto.

6. L'esito degli affidamenti mediante procedura negoziata di cui all'art. 8 comma 1 del presente Regolamento è soggetto ad avviso di post- informazione mediante sua pubblicazione nel sito [www.farmacom.leverano.it](http://www.farmacom.leverano.it)

#### **Art.12 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolari alle disposizioni di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e al relativo regolamento di attuazione D.p.R. n. 207/2010.

#### **Art- 13 – ENTRATA IN VIGORE**

7. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione formale da parte dell'Assemblea dei soci della Leverano Farmacia Comunale srl ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet [www.farmacom.leverano.it](http://www.farmacom.leverano.it)